SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 novembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Portogruaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Portogruaro (Venezia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portogruaro (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonino Gulletta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portogruaro (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 settembre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1264/09/Area 2ª del 10 settembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portogruaro (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonino Gulletta.

Roma, 23 ottobre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A13585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pontecorvo (Frosinone);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 settembre 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Raio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Riccardo Roscia.

Il citato amministratore, in data 3 settembre 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0032258 - class. 13.05 del 24 settembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ernesto Raio.

Roma, 23 ottobre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A13586

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2009.

Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 23 miliardi di euro;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2005 «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 4, lettera *b)* del regolamento approvato, con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi

finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244 e 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)»;

Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità», a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2006), con il quale si è proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2007), con il quale si è proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si è proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2008, con il quale si è proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che con D.I. 10 aprile 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2007) è stato autorizzato, sulla base delle richieste presentate dalla regione Campania entro i termini previsti dall'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, l'utilizzo delle risorse corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un complessivo importo a carico dello Stato pari a € 247.030.399,73 e che la regione non ha richiesto l'ammissione a finanziamento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto D.I. 10 aprile 2007, di due interventi come specificato nell'allegato *B*, pag. 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 3.826.945,62;

Dato atto che, l'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005 prevede periodiche ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili relativamente agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalle norme succitate, si è proceduto ad una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2007 e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

regione Campania, accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 647.264.404,82, al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato *B*, pag. 2, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 196.253,62;

regione Piemonte, accordo sottoscritto in data 6 settembre 2000, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 494.311.570,95, al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato *B*, pag. 3, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 1.717.219,19;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalle norme succitate si è proceduto, inoltre, ad una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di ammissione a finanziamento risultino presentate, ma valutate non ammissibili al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

regione Sicilia, accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 1.025.881.171,87, al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risultano non ammessi a finanziamento sei interventi, come specificato nell'allegato *B*, pag. 4, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 103.818.097,14;

Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, com-

ma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di € 109.558.515,57, come specificato nella tabella di cui all'allegato *A* (colonna 4), che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 e 312, della legge n. 266/2005, a seguito della risoluzione degli accordi di programma individuati in premessa, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a € 109.558.515,57, come specificato nella tabella di cui all'allegato *A* (colonna 4), che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:

€ 1.717.219,19, a seguito della revoca dell'accordo di programma già sottoscritto con la regione Piemonte;

€ 4.023.199,24 a seguito della revoca dell'accordo di programma già sottoscritto con la regione Campania;

€ 103.818.097,14, a seguito della revoca dell'accordo di programma già sottoscritto con la regione Sicilia.

Art. 2.

Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola regione nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 5

ALLEGATO *A*

1	2	3	4
REGIONI	*Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1 comma 310 - L. 266/2005 (finanziaria 2006)*	*Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1 comma 312 - L. 266/2005 (finanziaria 2006)*	*Totale regionale*
Piemonte	1.717.219,19		1.717.219,19
Campania	196.253,62	3.826.945,62	4.023.199,24
Sicilia	103.818.097,14		103.818.097,14
TOTALE	**105.731.569,95**	**3.826.945,62**	**109.558.515,57**

ALLEGATO *B*

REGIONE CAMPANIA		
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**
A.S.L. NA4	"Costruzione di una RSA nel Comune di Comiziano" dell'ASL NA4	**€ 2.207.853,24**
A.S.L. NA4	"Nuova costruzione del Distretto 72" di Castelnuovo dell'ASL NA4	**€ 1.619.092,38**
		€ 3.826.945,62

REGIONE CAMPANIA			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**	**Data Decreto Dirigenziale**
A.S.L. NA2	Costruzione del D.S. nel comune di Quarto	**€ 196.253,62**	29-dic-05
		€ 196.253,62	

REGIONE PIEMONTE			
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**	**Data Decreto Dirigenziale**
ASL OMEGNA	Madonna del popolo di Omegna. Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza del P.O.	€ 1.717.219,19	21-ott-05
		€ 1.717.219,19	

REGIONE SICILIA		
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	**Titolo intervento**	**Importo a carico dello Stato**
A.S.L. n. 6 - Palermo	Riconversione in presidio per la riabilitazione più acquisizione attrezzatura P.O. "E. Albanese"	€ 9.500.000,00
A.O. Villa Sofia e C.T.O. di Palermo	Villa delle Ginestre Palermo - Acquisto attrezzature del Centro Diagnosi e cura per i medullolesi	€ 6.868.876,76
A.O. Civico di Palermo	Realizzazione Ospedale ad alta Tecnologia di Palermo	€ 83.564.129,74
A.S.L. n. 8 - Siracusa	Ospedale di Avola - Noto: Servizio di oncologia medica	€ 474.933,77
A.S.L. n. 2 - Caltanisetta	Acquisto attrezzature per il P.O. di Mussomeli	€ 1.006.050,00
A.S.L. n. 8 - Siracusa	Lavori di completamento dell'Ospedale di Augusta	€ 2.404.106,87
		€ 103.818.097,14

09A13296

DECRETO 18 settembre 2009.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e successive modificazioni concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2009 concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2008;

Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2009 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la nota n. 5783 del 5 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2009.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 82,84 a capo, per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre è stabilita in € 84,57 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 142,93 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 102,31 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, è stabilita in € 145,87 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed è stabilita in € 106,22 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 124

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2009

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 428,66		Indennità spettante nella misura massima di € 786,19 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	143,52	110,77	263,13	212,49
VITELLONE				
maschio............................	//	127,78	//	211,10
femmina	283,78	222,86	524,35	422,14
MANZO				
maschio	//	143,67	//	211,10
femmina	393,10	303,71	718,94	581,34
BUE	//	105	//	200,34
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	428,66	351,46	786,19	636,73
Di età superiore a 8 anni	356,22	288,44	656,88	529,13
TORO...............................	132,3	106,67	218,03	176,18

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2009

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 431,47		Indennità spettante nella misura massima di € 790,72 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio............................ femmina	// 233,73	106,66 186,27	// 432,25	176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio .... femmina	// 334,26	120,43 254,65	// 592,50	176,57 486,86
BUE (BUFALO)	//	93,38	//	176,57
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	431,47 346	359,25 284	790,72 638,46	648,76 521,71
TORO (BUFALO)..............	129,25	104,70	213,41	173,33

09A13293

DECRETO 13 ottobre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Tomaificio Zodiaco». (Decreto n. 47522).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Puglia che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 4 giugno 2009, relativo alla società Tomaificio Zodiaco S.r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 4 giugno 2009, con la quale la regione Puglia si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Tomaificio Zodiaco S.r.l., in conformità all'accordo siglato in data 16 aprile 2009 presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Tomaificio Zodiaco S.r.l.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 210 unità lavorative della società Tomaificio Zodiaco S.r.l., unità di Casarano (Lecce).

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate:

per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;

per il periodo dal 1° maggio 2009 al 6 gennaio 2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.

Il predetto trattamento è integrato, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 6 gennaio 2010, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali;

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.824.893,85.

Matricola INPS: 4105954970.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 3.824.893,85, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A13289

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Brovada» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 16 luglio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Brovada», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 10842 del 13 luglio 2009;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli-Venezia Giulia «Brovada» ha indicato per il controllo sulla denominazione «Brovada» l'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;

Considerato che l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Brovada» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Brovada» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 luglio 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Brovada», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 16 luglio 2009 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Brovada», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Brovada» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Brovada» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Brovada» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» a eseguire il controllo sulla denominazione «Brovada» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Art. 8.

L'organismo «INEQ - Istituto Nord-Est Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13290

DECRETO 23 ottobre 2009.

Rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canino», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Canino»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 6 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2006, con il quale la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canino»;

Visto il decreto 1° luglio 2009 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo», ai sensi del predetto decreto 6 luglio 2006, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso;

Considerato che la «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canino»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4, è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Canino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Canino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Canino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Canino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Canino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Viterbo» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13448

DECRETO 26 ottobre 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Alto Crotonese»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 29 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2006, con il quale l'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» con sede a Todi, frazione Pantalla, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Alto Crotonese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 3 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio tutela olio extravergine DOP Alto Crotonese, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Alto Crotonese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 settembre 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria» con decreto 29 settembre 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Alto Crotonese», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1257/2003 del 25 luglio 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 29 settembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13449

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2009.

Modifiche al regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo VI (margine di solvibilità) e all'articolo 223 (misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2746).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'accordo del 10 ottobre 1989 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di modificare la disciplina delle disposizioni relative al calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale nella Confederazione elvetica;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 27 del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008

1. All'art. 27, comma 1, del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 le parole: «comma 3», sono soppresse.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2009

Il presidente: GIANNINI

09A13452

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 ottobre 2009, n. **30**.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2009, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio rapporti con il Tesoro

All'Agenzia interregionale per il fiume Po

Alla Corte dei conti

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alle Avvocature distrettuali dello Stato

Agli Uffici territoriali del governo

Al Dipartimento delle finanze

All'Agenzia delle entrate

All'Agenzia del demanio

All'Agenzia del territorio

All'Agenzia delle dogane

Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V

Alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze

Alle Poste Italiane S.p.A.

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo

Alle Amministrazioni autonome dello Stato

Ai Commissari o Rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

Alle Ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

All'Associazione bancaria italiana

La presente circolare risponde all'esigenza, sempre più avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione.

A tal fine gli Uffici in indirizzo procederanno all'espletamento delle attività per l'esercizio 2009, avendo come riferimento le «Istruzioni» di cui all'Allegato 1 nel quale vengono definiti gli adempimenti in materia di entrate e di spese nonché del patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, terzo comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione su alcune disposizioni in particolare.

«Entrate».

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, gli Uffici interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al fine di superare le difficoltà operative rappresentate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dalla Banca d'Italia e consentire, quindi, la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, si ritiene possibile derogare, limitatamente alle operazioni di chiusura, alla disposizione contenuta nell'art. 62 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire altresì che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza.

Per le operazioni di chiusura riguardanti l'esercizio 2009, gli Uffici riscontranti (R.T.S., U.C.B. e U.C.R.) continueranno ad avvalersi delle funzionalità S.I.E. - «Sistema Informativo Entrate», accessibile dall'ambiente intranet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

«Spese».

Corre l'obbligo di raccomandare alle Amministrazioni centrali, nonché agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione — specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata — dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C. G. o di mod. 62 C.G.

Va peraltro precisato che una valutazione più attenta di tali necessità consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessità proprie delle Amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In particolare tale norma, nel disporre che le Amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti Uffici periferici, prevede la possibilità di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Ciò, ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessità dei singoli Uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalità previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli Uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata.

Si reputa essenziale rivolgere invito agli Uffici periferici affinché comunichino tempestivamente alla propria Amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perché la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Si segnala, inoltre, la necessità di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno già addebitato al «conto disponibilità» per i quali le suddette Tesorerie non possono rendicontare fino a quando non è disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.

La sistemazione contabile in parola dovrà procedere a partire dai titoli di epoca più remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nelle sopraindicate «Istruzioni» al titolo SPESE DA SISTEMARE, lettera B «Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute».

Per quanto concerne le contabilità speciali intestate a funzionari delegati di vari uffici statali periferici, si precisa che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo deve configurarsi esclusivamente come mera anticipazione di cassa in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione.

Sarà, pertanto, cura del funzionario delegato richiedere tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli accreditamenti occorrenti al ripiano, che dovranno ad ogni buon fine essere effettuati entro la chiusura dell'esercizio di competenza.

«Patrimonio».

Si richiamano le disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché il decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione».

Le linee di fondo che sorreggono la rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato, poi, dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).

Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, si ricorda che tale classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato, ma è aggiuntiva ad essa; ciò in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, si è reso necessario affiancare alla tradizionale distinzione in «categorie» la classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.

A ciò si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono applicabili anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica.

Riguardo, poi, alla chiusura delle contabilità dei beni mobili di proprietà dello Stato, va ricordato che a seguito dell'avvenuta integrazione con il S.I.R.G.S. della procedura informatizzata «GE.CO. — Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili», di cui alla circolare n. 41 del 15 novembre 2002, i consegnatari che la utilizzano sono sollevati dall'obbligo di inviare agli uffici riscontranti il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili — mod. 98 C.G., nonché i relativi buoni di carico e scarico, a conferma delle registrazioni effettuate, pur rimanendo a loro carico l'adempimento della trasmissione della documentazione giustificativa delle variazioni nella consistenza dei beni nonché dell'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico attestante l'eseguita validazione delle risultanze del mod. 98 C.G.

Gli uffici riscontranti potranno operare la validazione delle risultanze contabili presenti al Sistema informativo, verificate sulla base della documentazione ricevuta.

Si rende noto che nel corso dell'esercizio finanziario 2009, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha attivato il nuovo sistema in ambiente web, denominato SIGMA-DAP, concernente la gestione della contabilità del materiale degli Istituti penitenziari del Ministero della giustizia.

Inoltre, relativamente ai beni immobili, l'avvenuta integrazione dei sistemi informativi dell'Agenzia del demanio e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente al S.I.R.G.S. di ricevere telematicamente le informazioni, che andranno vistate dalle singole Ragionerie territoriali dello Stato e che determineranno, ai fini della rendicontazione patrimoniale, le risultanze contabili connesse alle variazioni intervenute nella consistenza immobiliare.

Infine, per quanto attiene alla contabilizzazione e alle variazioni eventualmente intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, si ricorda l'avvenuta introduzione del modello 91-DSA (circolare n. 8 dell'11 febbraio 2009).

In relazione poi all'operatività delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli Uffici tenuti alla resa delle contabilità, viene altresì riportato nelle predette Istruzioni il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.

La presente circolare infine è disponibile nella specifica area, accessibile attraverso il sito «www.rgs.mef.gov.it».

Roma, 30 ottobre 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA'

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio **entro l'11 gennaio 2010** agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal S.I.E e dal S.I.R.G.S. come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX**.** Per il capo XXXII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali ed Equitalia S.p.A. sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinché provvedano a rendere le proprie contabilità amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarità rilevate dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Le stesse Ragionerie territoriali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilità in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti.

Per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro – Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S.

E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che é stata eliminata la possibilità di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il S.I.E. **entro il termine improrogabile del 31 marzo 2010**.

Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Sarà cura poi delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate **entro il termine improrogabile del 14 aprile 2010** e renderle disponibili al S.I.E. **non oltre il 20 aprile 2010**.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al competente Ufficio centrale del bilancio.

SPESE

TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato **entro e non oltre il 4 dicembre 2009**.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato potranno validare i mandati informatici **fino al 18 dicembre 2009**.

Le Tesorerie accetteranno mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2009, **fino alla data ultima del 21 dicembre 2009** (così come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali è già noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato gli ordini di accreditamento **da accreditare in contabilità speciale entro il termine del 9 dicembre 2009** per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie **entro il 15 dicembre 2009**.

Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato **non oltre il termine del 30 novembre 2009** per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie **entro il 9 dicembre 2009** e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati.

Si fa presente che **entro il termine del 18 dicembre 2009** le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Tesorerie gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Tesorerie anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il suddetto termine del **18 dicembre 2009** ad eccezione dei casi in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2009 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Tesorerie, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati che emettono **entro il mese di novembre 2009** buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente.

C) Decreti di assegnazione fondi.

Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale" **non oltre il termine del 20 novembre 2009**.

Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, entro il termine di cui al precedente punto *A)*.

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, **entro il 31 gennaio 2010**, alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonché l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie territoriali dello Stato che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al S.I.R.G.S.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni.

In proposito si precisa:

a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre **entro il 25 gennaio 2010**;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2009, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata **entro il 31 marzo 2010**, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2009, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "*Termini di emissione dei titoli di spesa".* Va altresì rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627- modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente " Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ".

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilità generale – primo, secondo e terzo comma – si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli "*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE"* (punto 2, relativo ai *funzionari delegati titolari di contabilità speciali*) - nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro il 31 gennaio 2010, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilità residua al 31 dicembre 2009**,** da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2009 e trasportati all'esercizio 2010 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi **entro il 31 dicembre 2009** e non portati in uscita entro la stessa data dalle Tesorerie, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2010, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. – (cfr. *ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*, punto 1 relativo ai *funzionari delegati*); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- nell'altro saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali**, alla data del 31 dicembre 2009**, non è stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2009 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno**;** i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;
- infine un elenco modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere più avanti anche la lettera G).

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli**,** tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2010 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004.

Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2009, che la Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio o alle Ragionerie territoriali dello Stato e ai funzionari delegati interessati. **Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis c.g. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso.**

Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, **se non pervenuti alla data del 31 agosto 2010.**

Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione.

Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2008 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni o alle Ragionerie territoriali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.).

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinché provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmetterà agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato sopra citati gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente **entro il 30 giugno 2010** i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.B. - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo **fino al termine massimo del 16 febbraio 2010**.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2009 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine **del 16 febbraio 2010** dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2009 e trasportati all'esercizio 2010.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "*ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE*", punto 1, relativo ai *funzionari delegati*.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.61-bis della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passività finanziarie.

La facoltà del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, **per effetto della legge 22 dicembre 2008, n. 204 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2008** di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilità - anche ai seguenti capitoli/piani gestionali di parte corrente:

DIFESA:
Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Bilancio e affari finanziari: 1170/01/02/03/04/05
1173/01/02/03
Difesa e sicurezza del territorio / Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare / Segretariato generale: 1346/01/02/03
Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: 1320/01
1322/01/02/03/04/05/06/07
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze terrestri / Esercito italiano: 4275/01
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze navali / Marina militare: 4415/01
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze aeree / Aeronautica militare: 4570/01
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: 4885/01

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:
Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: 2176/01/02/03
2179/01

Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Banca d'Italia – Amministrazione centrale – Servizio rapporti con il Tesoro.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, **entro il termine ultimo del 12 gennaio 2010**, alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non sarà possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine.

Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto **entro il previsto termine del 15 gennaio 2010**.

Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone**, entro il 20 gennaio 2010**, un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al S.I.R.G.S.

I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento.

Il S.I.R.G.S. assegnerà l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avrà richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie **entro e non oltre il termine del 12 gennaio 2010**.

Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto S.I.R.G.S., notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati.

D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2009.

Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " *TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA"*, al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie **non oltre il 31 dicembre 2009,** ultimo giorno lavorativo dell'esercizio**.**

Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti **al 31 dicembre 2009**, viene effettuato dalle competenti Tesorerie che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Tesorerie, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2010.

Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

In considerazione del fatto che i capitoli di bilancio dell'esercizio 2009, ai quali sono stati imputati gli ordini di pagamento di cui sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2010 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze (D.T.E.F.) provvedano ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle predette Direzioni territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra, con l'indicazione dei relativi "codici meccanografici". Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei conti.

E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2009.

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilità generale dello Stato, come è noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino **al 20 dicembre 2009** una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere **entro il 31 dicembre 2009** al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonché i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - **rimasti da versare al 31 dicembre 2009**, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2010. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficoltà nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2009 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2010, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

I funzionari delegati trasmettono **entro il 31 gennaio 2010** (come già indicato nelle "*SPESE DA SISTEMARE*") alle Tesorerie un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonché le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi **entro il 20 aprile 2010**, trasmettono:

- agli Uffici di controllo della Corte dei conti **i decreti di variazione o di riduzione** mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., **relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti**;

- all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere **entro il 15 aprile 2010** l'elenco predetto, le Tesorerie – dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonché la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Tesorerie provvederanno a trasmettere all'Ufficio centrale di ragioneria i decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché due copie del mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati.

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

Si fa presente che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvederà con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre le medesime Tesorerie, **entro il 10 febbraio 2010**, dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2009. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2010.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2010 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Tesorerie per essere annullati. Le stesse tesorerie restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2008, trasportati all'esercizio 2009 e non ancora estinti al 31 dicembre 2009, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2009 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre 2009.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti*, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinché, **entro il 31 dicembre 2009**, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Tesorerie a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità delle spese fisse e delle pensioni.

Le Tesorerie assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G. o buoni speciali modello 31 - quater C.G., nei casi previsti, provvederanno a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonché dalle Tesorerie diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Tesoreria, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).

Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2010 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "*SPESE DA SISTEMARE*", all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2010, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2010, le Tesorerie completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il loro tempestivo pagamento entro il 31 dicembre 2009. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2009 e pagati entro il 31 dicembre 2009, ma versati presso la Tesoreria successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle "*SPESE DA SISTEMARE*", sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane s.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2010 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi.

Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze dovranno trasmettere **entro il 15 gennaio 2010** alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2009.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2009, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette D.T.E.F. interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno.

Le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze dovranno, altresì, trasmettere, **entro il 31 gennaio 2010**, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2009 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Interventi / Dipartimento del tesoro**)** dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2009, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Le D.T.E.F. provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2009, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE".

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2009

Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di spesa per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2010.

A) *Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2010.*

Gli Uffici centrali di Bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato potranno registrare, a partire dal 22 dicembre 2009, nelle scritture del SIRGS, ordini di pagare a carico dell'esercizio finanziario 2010; dalla stessa data i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale dal mese di gennaio 2010.

B) *Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2010.*

Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2010 e che potranno essere registrati dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2010, saranno trasmessi, **ad iniziare dal giorno 29 dicembre 2009**, alla Banca d'Italia che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2010.

C) *Debito pubblico.*

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches".

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il l° gennaio 2010 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2010, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1975, n. 428, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato da ultimo così modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno".

Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97.

Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio

successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

PATRIMONIO

CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

A) Contabilità dei beni mobili patrimoniali.

Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003, emanata in merito per gli adempimenti degli Uffici riscontranti, la circolare n. 42 del 30 dicembre 2004 concernente "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato"ed i successivi chiarimenti forniti con le circolari n. 39 del 7 dicembre 2005, n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 del 8 ottobre 2007 e, da ultimo, n. 23 del 30 giugno 2009.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. – figlia, con la relativa documentazione) **entro il termine del 15 febbraio 2010**, al competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria territoriale dello Stato), come prescrive l'art**.** 19, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.

In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2009 utilizzando la procedura informatizzata "GE.CO." va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Ciò stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonché l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G.

Si richiama l'attenzione degli uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (già Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema SIRGS/Patrimonio. Infatti, è sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GE.CO. opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione.

Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GE.CO., verranno trasferiti automaticamente al S.I.R.G.S. – nel rispetto dei previsti termini - per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al S.I.R.G.S.

Gli Uffici riscontranti non potranno inserire nel S.I.R.G.S. contabilità validate su GE.CO. e inviate in modalità differente da quella telematica.

Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC 95 dei beni in dotazione.

Tuttavia, considerato che le problematiche poste dall'applicazione del citato art. 19, comma 6 non risultano ancora del tutto superate, gli Uffici periferici delle Amministrazioni per le quali permangono dette problematiche continueranno, come per i trascorsi esercizi, a trasmettere il prospetto in questione alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2009.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonché relativi codici SEC 95:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2009;
- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2009 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore;
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente piano gestionale utilizzato);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento**;**
- le consistenze finali al 31 dicembre 2009.

In particolare, per un'esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti rispettivamente assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2009, distintamente per competenza e residui, nonché del piano di gestione di riferimento; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come già sopra segnalato, è necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni.

Va inoltre ricordato che, ormai, dopo l'avvenuto rinnovo degli inventari dei beni mobili, il codice SEC 95 è richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione, compresi quelli provenienti dall'ex posta patrimoniale "classificazione residuale" indicata per ciascuna delle "categorie" previste, introdotta temporaneamente nel piano dei conti per comprendere, prima di detto rinnovo, la consistenza di tutti i beni precedentemente classificati soltanto per "categoria" fino al giugno 2003.

In proposito si fa presente che gli "automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della circolare n. 42/2004 relativa alle aliquote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) - vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 "altri mezzi di trasporto".

Si ritiene inoltre utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovrà ricorrere alla classificazione SEC 95 denominata "altri beni materiali prodotti", correlata alla categoria VII – altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare.

Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo, fino a quando la situazione non sarà stata regolarizzata.

A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata circolare n. 30 del 8 ottobre 2007.

Per gli utenti del sistema GE.CO. il trasferimento dei beni avverrà con produzione automatica del relativo buono di carico (già Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (già Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici a fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento.

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2010, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro e **non oltre il termine del 31 marzo 2010**.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modelli 98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante è tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilità si rinvia alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 23 del 30 giugno 2009.

2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalità di acquisizione del materiale stesso.

Secondo quanto già chiarito con la citata circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtù delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo.

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti è fissato al 15 febbraio 2010.

Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto generale del patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovrà essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GE.CO., gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilità relative ai beni durevoli e di facile consumo.

B) Contabilità dei beni mobili demaniali.

1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Come è noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste:

- Beni storici;
- Beni artistici;
- Beni demo-etno-antropologici;
- Beni archeologici;
- Beni librari;
- Beni archivistici;
- Beni paleontologici;
- Opere di restauro.

Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 13 del 12 marzo 2003, un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.

In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e più precisamente:

- per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilità di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresì l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonché dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilità la copia conforme dell'autorizzazione al discarico.

E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri **entro l' 11 gennaio 2010,** una volta riconosciutane la regolarità, vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio **entro il 22 febbraio 2010** per consentire la successiva acquisizione al S.I.R.G.S. **non oltre il 31 marzo 2010**.

2) *Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.*

Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilità di Stato, sono altresì da considerare "beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa.

In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente Ufficio centrale del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2009; qualora non si sia ancora provveduto, sarà necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002.

C) Contabilità dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, le Ragionerie territoriali dello Stato dovranno riscontrare le predette contabilità, affluite per effetto dell'intervenuta integrazione direttamente dal Nuovo sistema gestionale (N.G.S.) dell'Agenzia del demanio a quello della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), assicurandosi sia che dette Filiali abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, sia che abbiano trasmessa **entro il termine ultimo del 20 gennaio 2010 alle medesime Ragionerie territoriali dello Stato la relativa documentazione giustificativa di tutte le variazioni effettuate nel corso dell'intero esercizio.**

Analoghi adempimenti dovranno essere osservati con riferimento alle contabilità dei beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, a seguito dell'avvenuta integrazione tra i due cennati sistemi informativi anche per i dati inerenti a detti beni.

Le citate Filiali avranno sempre cura di inviare, in duplice copia, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti entro il 15 febbraio 2010 i modelli 91 (come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95), concernenti le variazioni nella consistenza immobiliare per l'anno 2009, unitamente al mod. 16 – riassunto delle scritture delle vendite.

Si precisa che ciascun modello 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Quanto sopra, ovviamente, vale anche in relazione al modello 91-DSA concernente i beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica. Tale modello, come noto, è stato introdotto con la circolare n. 8 dell'11 febbraio 2009.

Con l'occasione, si rammenta, in via generale, che nel Conto generale del patrimonio sono da includere i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, giusta art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Per quanto attiene la nota esplicativa posta a corredo del modello 91 o del modello 91-DSA, si sottolinea che devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dall'Amministrazione della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle del Ministero della difesa o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, va ricordato che nelle contabilità di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il più volte citato decreto 18 aprile 2002.

In ossequio alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 28 aprile 2005, a supporto delle variazioni avvenute nella consistenza patrimoniale immobiliare, i citati modelli 91 e 91-DSA dovranno, infine, essere corredati delle copie degli atti posti in essere dalle Filiali dell'Agenzia del demanio in precedenza non trasmesse per giustificati motivi nel corso dell'anno alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio.

Le Ragionerie territoriali dello Stato, prima di aggiornare le scritture contabili, provvedono a **vistare** **entro il 31 marzo 2010** le predette contabilità, previo riscontro con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonché con i dati relativi alle variazioni dei beni che l'Agenzia del demanio farà confluire nel S.I.R.G.S. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere **entro il 15 aprile 2010** all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, allegando copia degli stessi, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.

A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie territoriali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984).

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)", **prezzo da documentare allegando copia della quietanza o evidenza informatica della stessa**;
b) mod. 16, rigo B;
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo **effettivamente riscosso** nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. il mod. 16 rigo P;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verifichino, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle Ragionerie territoriali dello Stato nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono darne comunicazione alle Ragionerie territoriali interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale, secondo quanto a suo tempo richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 21316 del 26 aprile 2000.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione (già concessionari del servizio di riscossione dei tributi) senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso il concessionario di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.

***

Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto generale del patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, le filiali dell'Agenzia del demanio, analogamente a quanto già avviene per i beni patrimoniali e per i beni del demanio storico-artistico, sono comunque tenute, entro il 15 febbraio 2010 a comunicare con apposita nota alle Ragionerie territoriali dello Stato per ciascun bene i dati concernenti, in particolare, il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore.

Similmente procederanno, nulla essendo stato al riguardo innovato, per i beni di propria pertinenza, le Amministrazioni della difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti dei relativi Uffici riscontranti.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

20 novembre 2009 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per l'invio ai competenti Uffici centrali del bilancio dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908.

30 novembre 2009 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato.

4 dicembre 2009 Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche;

9 dicembre 2009

- Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilità speciale ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato;
- Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria**.**

15 dicembre 2009 Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilità speciale**.**

18 dicembre 2009

- Termine ultimo per gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per validare i mandati informatici.
- Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto;
- Termine anche per l'invio alle Tesorerie di:
  a) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "*Spese da sistemare*", lettera E);

  b) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

21 dicembre 2009 Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici in conto dell'esercizio 2009 da parte delle Tesorerie.

22 dicembre 2009 Data di inizio della registrazione nelle scritture del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2010, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato competenti.

29 dicembre 2009 Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, che li renderà disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2010**,** degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2010.

31 dicembre 2009

- Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente;
- Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato, di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre;
- Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

11 gennaio 2010

- Termine per l'invio, agli Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie fiscali;
- Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, università e ricerca – ex università e ricerca, da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici.

12 gennaio 2010 Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

15 gennaio 2010

- Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento.
- Termine per l'inoltro alla Sezione regionale della Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

19 gennaio 2010 Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2009.

20 gennaio 2010 Termine ultimo per l'invio da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio della documentazione giustificativa delle variazioni effettuate per i beni immobili nel corso dell'intero esercizio.

25 gennaio 2010 Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli Uffici centrali del bilancio nonché alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre.

31 gennaio 2010

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2009 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare;

- Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato delle città capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2009 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data.

10 febbraio 2010

Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie:

1. *ai funzionari delegati* dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2009 alla chiusura dell'esercizio;
2. *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali*, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilità speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;
3. *agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato* competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 2010

- Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali – mod. 98 C.G. ai competenti Uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie territoriali dello Stato per gli uffici periferici;

- Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa;

- Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio;

- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti dei modelli 91(come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95) concernenti le variazioni annuali alla consistenza immobiliare unitamente al modello 16 – riassunto delle scritture delle vendite - da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio;

- Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti dei modelli 91-DSA (modello introdotto dalla circolare n. 8/2009) - concernenti le modifiche intervenute nella consistenza dei beni del demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica - da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio;

- Termine ultimo per l'invio di apposita nota alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio dei dati relativi ai beni del demanio storico-artistico concernente, in particolare, il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione e il valore;

- Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica.

22 febbraio 2010

- Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88).

31 marzo 2010

- Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni per modifica di imputazione nonché per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, tramite SIE.

- Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati.

- Termine ultimo per l'inserimento al SIRGS da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili.

14 aprile 2010

Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

15 aprile 2010

Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, all'invio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, con allegata copia dei modelli stessi, debitamente documentati della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili patrimoniali.

20 aprile 2010

- Termine ultimo per le Tesorerie per rendere disponibili al S.I.E. le variazioni di entrata effettuate;

- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie:

1. agli Uffici di controllo della Corte dei conti i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonché una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti;
2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

30 giugno 2010

Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2008 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi".

****

MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

Mod. 14 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attività culturali)

Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie.

Mod. 31 - quater C.G. (a cura del Funzionario delegato)

Buono speciale su ordine di accreditamento.

Mod. 31 - quinquies C.G. (a cura del sub- funzionario delegato)

Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie)

Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze)

Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.

Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione.

Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie)

Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod. 91 e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 91-DSA (a cura delle Filiali dell'Agenzia del demanio)

Prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica.

Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

Prospetto per «categoria» e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario.

Buono di carico e scarico – già Mod. 130 P.G.S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario).
Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprietà dello Stato.

Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie)

Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

Mod.108 C.G. (a cura delle Tesorerie)

Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-*bis* C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.

ABBREVIAZIONI

D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi

D.M. - Decreto ministeriale

D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica

D.T.E.F. - Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze

GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili

I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio

I.G.F. **-** Ispettorato generale di finanza

I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato

I.Ge.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni

I.S.T. - Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato

N.G.S. - Nuovo sistema gestionale (dell'Agenzia del demanio)

R.D. - Regio decreto

R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

R.T.S. - Ragioneria Territoriale dello Stato

S.E.C. 95 - Sistema europeo dei conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996)

S.E.P.A. - Single euro payments area

S.I.E. **-** Sistema informativo entrate

SIGMA – DAP - Sistema informativo di gestione della contabilità dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile.

S.I.R.G.S. - Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

U.C.B. - Ufficio Centrale del Bilancio

U.C.R. - Ufficio centrale di Ragioneria

BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA "CATEGORIE" E "CLASSIFICAZIONE SEC 95"

	Classificazione SEC 95					
Categoria patrimoniale	**liv. 1**	**liv. 2**	**liv. 3**	**liv.4**	**liv.5**	**Descrizione**
1 **Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo**	BA	AA	AA	HA	AA	MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO
	BA	AA	AA	HA	BA	MOBILI ED ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE
	BA	AA	AA	HA	CA	MOBILI ED ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	AA	MACCHINARI PER UFFICIO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZA	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 1° CATEGORIA
2 **Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle *Gazzette Ufficiali* e degli atti normativi della Repubblica Italiana, dei bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione dell'ufficio. (Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro. Questi devono essere iscritti nel registro dei beni di facile consumo).**	BA	AA	AA	IA	AA	LIBRI E PUBBLICAZIONI
	BA	AA	AA	IA	BA	MATERIALE MULTIMEDIALE
	BA	AA	AA	IA	CA	ALTRI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZB	CLASSIFICAZIONERESIDUALE RELATIVA ALLA 2° CATEGORIA
3 **Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte (quando non devono essere considerati "immobili" agli effetti inventariali); metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche. Attrezzatura sanitaria diagnostica, terapeutica, durevole per ambulatori medici.**	BA	AA	AA	GA	BA	IMPIANTI E MACCHINARI PER LOCALI AD USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	GA	CA	HARDWARE
	BA	AA	AA	GA	DA	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
	BA	AA	AA	GA	EA	ATTREZZATURE
	BA	AA	AA	OA	AA	STRUMENTI MUSICALI
	BA	AA	BA	BA	AA	SOFTWARE
	BA	AA	BA	BA	BA	ORIGINALI DI OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE NON SOGGETTE A TUTELA
	BA	BA	AA	AA	AA	MATERIALE PER LABORATORI
	BA	BA	AA	AA	BA	MATERIALE PER OFFICINE
	BA	CA	AA	AA	AA	PIETRE E METALLI PREZIOSI
	BA	CA	AA	AA	BA	OGGETTI DI ANTIQUARIATO
	BA	CA	AA	AA	CA	ALTRI OGGETTI DI VALORE
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZC	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 3° CATEGORIA

Categoria patrimoniale	Classificazione SEC 95					
	liv. 1	**liv. 2**	**liv. 3**	**liv.4**	**liv.5**	**Descrizione**
4 **Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici. Macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Animali di proprietà dello Stato.**	BA	AA	AA	PA	AA	ANIMALI
	BA	AA	AA	PA	BA	VIGNETI, FRUTTETI ED ALTRE PIANTAGIONI PERMANENTI
	BA	BA	AA	BA	AA	PRODOTTI INTERMEDI
	BA	BA	BA	AA	AA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE RELATIVI A COLTIVAZIONI ED ALLEVAMENTI
	BA	BA	BA	AA	BA	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	BA	AA	CA	ALTRI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE
	BA	BA	CA	AA	AA	PRODOTTI FINITI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZD	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 4° CATEGORIA
5 **Armamenti; strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (Le divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc. devono essere contabilizzati nella categoria V fino a quando non vengono immessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo).**	BA	AA	AA	GA	FA	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER ALTRI USI SPECIFICI
	BA	AA	AA	HA	DA	ALTRI MOBILI ED ARREDI PER USO SPECIFICO
	BA	AA	AA	MA	AA	ARMI LEGGERE
	BA	AA	AA	MA	BA	ARMI PESANTI
	BA	AA	AA	MA	CA	MEZZI TERRESTRI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	DA	MEZZI AEREI DA GUERRA
	BA	AA	AA	MA	EA	MEZZI NAVALI DA GUERRA
	BA	AA	AA	NA	AA	EQUIPAGGIAMENTI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	BA	EQUIPAGGIAMENTI LOGISTICO-MILITARI
	BA	AA	AA	NA	CA	VESTIARI CIVILI
	BA	AA	AA	NA	DA	VESTIARI MILITARI
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZE	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 5° CATEGORIA
6 **Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri**	BA	AA	AA	LA	AA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI LEGGERI
	BA	AA	AA	LA	BA	MEZZI DI TRASPORTO STRADALI PESANTI
	BA	AA	AA	LA	CA	MEZZI DI TRASPORTO AEREI
	BA	AA	AA	LA	DA	MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI
	BA	AA	AA	LA	EA	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	BA	ZZ	ZZ	ZZ	ZF	CLASSIFICAZIONE RESIDUALE RELATIVA ALLA 6° CATEGORIA
7 **Altri beni non classificabili**	BA	AA	AA	QA	AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI

09A13453

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e sottoposizione ad amministrazione straordinaria della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia Società cooperativa per azioni, in Martina Franca.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del l° ottobre 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare Valle d' Itria e Magna Grecia Società cooperativa per azioni, con sede in Martina Franca (Taranto), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma l, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993).

09A13451

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il Direttore generale del Tesoro, visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato:

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza Mutui	Tasso Fisso	Tasso Variabile
Fino a 10 anni	Swap 7 Y + 0,15%	Euribor 6 mesi + 0,30%
Fino a 15 anni	Swap 10 Y + 0,50%	Euribor 6 mesi + 0,60%
Fino a 20 anni	Swap 12 Y + 0,75%	Euribor 6 mesi + 0,75%
Fino a 25 anni	Swap 15 Y + 1,00%	Euribor 6 mesi + 1,05%
Oltre 25 anni	Swap 20 Y + 1,00%	Euribor 6 mesi + 1,15%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L' Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

09A13584

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale ad uso veterinario «Suvaxyn PCV»

Provvedimento n. 205 del 13 ottobre 2009

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health LTD.

Specialità medicinale: Suvaxyn PCV.

Confezioni autorizzate:

SCATOLA 1 BOTTIGLIA 20 ML (10 DOSI)	EU/2/2009/099/001	104208018
SCATOLA 1 BOTTIGLIA 100 ML (50 DOSI)	EU/2/2009/099/002	104208020
SCATOLA 1 BOTTIGLIA 250 ML (125 DOSI)	EU/2/2009/099/003	104208032
SCATOLA 10 BOTTIGLIE 20 ML (10 DOSI)	EU/2/2009/099/004	104208044
SCATOLA 10 BOTTIGLIE 100 ML (50 DOSI)	EU/2/2009/099/005	104208057
SCATOLA 10 BOTTIGLIE 250 ML (125 DOSI)	EU/2/2009/099/006	104208069

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C (2009)6045 del 28 luglio 2009 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A13301

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 144 del 12 ottobre 2009

Con decreto n. 144 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Tecnozoo di Vanzetto G & C s.n.c. via Piave n. 120 - 35017 Torreselle di Piombino (Padova), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SULFADIMETOSSINA 20% TECNOZOO	BARATTOLO 1 KG	AIC 103350017
SULFADIMETOSSINA 20% TECNOZOO	SACCO 5 KG	AIC 103350029
SULFAMETAZINA 20% TECNOZOO	SACCO 5 KG	AIC102844040
SULFAMETAZINA 20% LIQUIDO TECNOZOO	TANICA 5 KG	AIC 102843048

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13299

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Resequin Plus»

Estratto decreto n. 147 del 12 ottobre 2009

Con decreto n. 147 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Intenational B.V. - Boxmeer (Olanda), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

RESEQUIN PLUS	1 FLACONE DA 10 ML A T.P.	AIC 102171016
RESEQUIN PLUS	2 FLACONI DA 2 ML A T.P.	AIC 102171028

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13302

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 142 del 12 ottobre 2009

Con decreto n. 142 del 12 ottobre 2009 è revocata, su rinuncia della ditta Nuova ICC.SRL, via Caldera, 21 - 20068 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SPECTINOMICINA 50% NUOVA ICC SRL	BUSTA DA 1 KG	AIC 102402017
OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO NUOVA ICC SRL	BOTTIGLIA DA 1 L	AIC 102780018
ERITROMICINA 20% NUOVA ICC SRL (EX GELLINI INT.)	BUSTA DA 5 KG	AIC 102942024
SPIRAMICINA 10% LIQUIDO NUOVA ICC SRL	TANICA DA 1 KG	AIC 103408011
TILOSINA 10% LIQUIDA NUOVA ICC SRL	TANICA DA 5 KG	AIC 103424026
TIAMULINA 12,5% LIQUIDA NUOVA ICC	TANICA DA 5 KG	AIC 103439028
SPECTINOMICINA 50% NUOVA ICC SRL	BUSTA DA 5 KG	AIC 102402029
SPIRAMICINA 20% NUOVA ICC SRL	BUSTA DA 1KG	AIC 102417019
SPIRAM 20	SACCO DA 25KG	AIC 102422033
FLUMECHINA 40% LIQUIDO NUOVA ICC SRL	BOTTIGLIA DA 1KG	AIC 102630011
ICC - O - FLU 50% F.G.	SACCO DA 25 KG	AIC 102823010
ERITROMICINA 20% NUOVA ICC	SACCO DA 1 KG	AIC 102954017
SPIRAMICINA 10% LIQUIDO NUOVA ICC SRL	TANICA DA 5 KG	AIC 103408023
SULFADIMETOSSINA 20% NUOVA ICC SRL	BUSTA DA 5 KG	AIC 103422022
TILOMIX 10	SACCO DA 25 KG	AIC 103423012
FLUMECHINA 50% NUOVA ICC	BUSTA DA 5 KG	AIC 102824024
FLUMECHINA 50% NUOVA ICC	BUSTA DA 1 KG	AIC 102824012
SULFAMETAZINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC SRL	BOTTIGLIA DA 1 KG	AIC 102839014
TYLOFEED FG	SACCO DA 25 KG	AIC 103371011
TILOSINA 10% LIQUIDA NUOVA ICC SRL	BOTTIGLIA DA 1 KG	AIC 103424014
TIAMULINA 12,5% LIQUIDA NUOVA ICC	BOTTIGLIA DA 1 KG	AIC 103439016
FLUMECHINA 40% LIQUIDO NUOVA ICC SRL	TANICA DA 5KG	AIC 102630023
SULFAMETAZINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC SRL	TANICA DA 5 KG	AIC 102839026
ERITROMICINA 20% NUOVA ICC	SACCO DA 5 KG	AIC 102954029
SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA GELLINI	TANICA DA 5 KG	AIC 103463028
SPIRAMICINA 20% NUOVA ICC SRL	BUSTA DA 5KG	AIC 102417021

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO NUOVA ICC SRL	TANICA DA 5 L	AIC 102780020
ERITROMICINA 20% NUOVA ICC SRL (EX GELLINI INT.)	BUSTA DA 1 KG	AIC 102942012
TILOMIX 10	SACCO DI CARTA DA 15 KG	AIC 103423024
SPIRAMICINA 20% NUOVA ICC	SACCO DA 5 KG	AIC 103407019
SULFADIMETOSSINA 20% NUOVA ICC SRL	BUSTA DA 1 KG	AIC 103422010
SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA GELLINI	BOTTIGLIA DA 1 KG	AIC 103463016
FENTICOL 20	SACCO DA 25	AIC 103475012

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13300

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del suddetto comitato, della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia Società cooperativa per azioni, in Martina Franca.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 14 ottobre 2009, ha nominato i signori Mauro Petrangelo e dott. Giuseppe Tammaccaro Commissari straordinari e i signori prof. avv. Francesco De Santis, dott.ssa Simonetta Di Simone e dott. Antonio Nigrelli componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia Società cooperativa per azioni, con sede in Martina Franca (Taranto), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2009.

Nella riunione del 16 ottobre 2009, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Francesco De Santis è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A13450

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa per la società cooperativa «Coalesco soc. coop. a r.l.», in Rivignano.

Con deliberazione n. 2285 del 15 ottobre 2009 la Giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Coalesco soc. coop. a r.l.» già con sede in Rivignano, nominando quale commissario liquidatore il dott. Silvano Stefanutti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

09A13298

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 15 del 15 ottobre 2009, riguardante il superamento dello stato di emergenza determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009.

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto:

Che con propria ordinananza n. 15 del 15 ottobre 2009 ha dettato ulteriori disposizioni per la procedura contributiva a favore delle attività produttive di cui all'Ord PGRT n. 9/2009;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 40 del 21 ottobre 2009 parte prima.

09A13292

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-264) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.